



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia¹

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. del



e-mail: brugnatocom@libero.it www.comune.brugnato.sp.it

Piazza Martiri 1 19020 Telef.0187.894110 fax 0187.897098

CAPO 1 - NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Prescrizioni di carattere generale

1. La presente normativa disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della L.R- 2 gennaio 2007, n. 1. e succ. m.e i.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, Capo IV - articolo. 27, comma 1, ed ai fini della presente normativa si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per fiera promozionale la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- j) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- k) per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati.

Art. 3 - Obblighi, funzioni e compiti in capo al Comune

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi articoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. In conformità alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 la regolamentazione per il commercio su aree pubbliche contiene, in particolare:

- a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
- b) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti e posteggi fuori mercato;
- c) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;
- d) la riserva dei posteggi;
- e) gli eventuali criteri e modalità per lo spostamento di mercati o fiere per motivi di carattere igienico sanitario, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale o per altri motivi di pubblico interesse;
- f) la gestione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche svolte:
 - o su posteggio dato in concessione per dodici anni,
 - o su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- g) la definizione delle modalità di assegnazione dei posteggi, compresi i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti e per i soggetti portatori di handicap;
- h) la definizione delle norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle pratiche di rilascio, definendo il termine del silenzio-assenso, nonché le norme atte a garantire la trasparenza, snellezza e partecipazione al procedimento;
- i) la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a subingressi, sospensioni e decadenze del titolo autorizzativo;
- j) la disciplina del funzionamento di mercati e fiere svolti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di capitali e a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della Legge Regione Liguria 1/2007.

3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime, esclusivamente per il caso di cui al comma 1, lettera a).

4. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della Legge Regione Liguria 1/2007.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 sopra citati.

6. Nel territorio ligure l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni previste nella Legge Regionale n° 1/2007.

Art. 5 – Autorizzazioni necessarie per svolgere il commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune competente per territorio.
2. Ad uno stesso soggetto non possono essere concessi più di due posteggi nello stesso mercato o fiera anche se non gestiti direttamente.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e bisettimanali e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere.

Autorizzazione Tipo A	Autorizzazione Tipo B
<ul style="list-style-type: none"> - Commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggi dati in concessione per 12 anni - Rilasciata dal Dirigente del Comune sede del posteggio - Abilita al commercio Itinerante SOLO sul Territorio Regionale - Abilita al commercio su posteggi temporaneamente non occupati dai titolari (SPUNTA) SOLO sul territorio Regionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Commercio ESCLUSIVAMENTE in forma Itinerante - Rilasciata dal Comune di residenza del richiedente - Abilita al commercio Itinerante e di SPUNTISTA su tutto il Territorio Nazionale - Abilita alla vendita a domicilio del consumatore

ENTRAMBE LE AUTORIZZAZIONI SONO IDONEE ED ABILITANO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

CAPO 2: “MERCATI E FIERE NORME COMUNI ”

Art. 6 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 70, comma 5 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dei criteri per il rilascio, il rinnovo e la durata della concessione, nonché le disposizioni transitorie da applicare.

Art. 7 – Disposizione transitorie per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione dei posteggi

1. Con Delibera Giunta Regionale n° 35 del 11/10/2016 viene prevista una disposizione transitoria che stabilisce quanto segue: “ I Comuni pubblicano i bandi per il rilascio delle concessioni dei posteggi di cui all'art. 30 della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n.1, in prima applicazione, il 31 dicembre 2016.”

Art.8 – Carta di esercizio e attestazione annuale

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.
2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di

commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.

3. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 9. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.
4. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n.159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di Accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del D.L. 15/06/2008 N. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/20018 n. 133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.
5. I comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i comuni, la verifica può essere effettuata, con le stesse modalità adottate dai comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale.
6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario.
7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.
9. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

Art. 9 – Procedura per l'assegnazione dei posteggi

1. Per la procedura per l'assegnazione dei posteggi si rimanda alle disposizioni di Legge vigenti ed a quanto stabilito nel documento unitario Regioni e Province autonome concernente “ Linee applicative dell'Intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche” approvato in data 03/08/2016 e recepito con DGR. 829 del 13/09/2016

Art 10 - Riserva dei posteggi:

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il Comune riserva posteggi ai portatori di Handicap ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n° 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)
2. Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi:
 - a) agli imprenditori agricoli;

b) alle organizzazioni di commercio equo e solidale

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono cedere i posteggi loro riservati

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 11 – Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, previa comunicazione al Comune competente per territorio

Art 12 – Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per la fase transitoria di cui all'articolo 30, comma 4 della Legge Regionale n° 1/2007 il subentrante in un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dalla medesima autorizzazione e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altre autorizzazioni.

Art. 13 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a SCIA effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135 della L.R. 1/2007. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo contestualmente alla presentazione della SCIA.

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della L.R. 1/2007.

4. La SCIA di subingresso è effettuata, secondo le sottoelencate modalità:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.

5. In caso di subingresso per decesso del titolare, la SCIA è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. Nei casi di cui al comma 5, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art 14 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Titolo è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione stessa

Art. 15 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13 T.U sul commercio

- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o, nei casi di subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare;
 - c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a due edizioni consecutive della stessa manifestazione, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127;
 - d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IV e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.
2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 15 del presente regolamento..

Art. 16 - Determinazione delle aree, con relativi posteggi, destinate all'attività commerciale.

1. Ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 1/2007, l'istituzione, l'ampliamento, il trasferimento, la soppressione e la riduzione dei mercati/fiere devono corrispondere ad esigenze di diversificazione della rete commerciale distributiva al fine di assicurare un miglior servizio all'utenza.
2. Tali interventi, deliberati dal Consiglio Comunale, previa acquisizione dei pareri delle organizzazioni di categoria e quelle dei consumatori maggiormente rappresentative, hanno tenuto conto:

- o delle caratteristiche del territorio
- o delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti
- o delle norme in materia di viabilità
- o delle limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale
- o delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario
- o della densità delle rete distributiva
- o della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante
- o di altri motivi di pubblico interesse.

3. Il Comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi.

4. Di seguito si formalizzano le aree pubbliche ad oggi utilizzate all'esercizio del commercio, con l'individuazione dei posteggi e delle relative caratteristiche dimensionali e tipologiche.

5. In allegato si riportano altresì:

- o l'elenco dei posteggi, per area mercatale, unitamente ad ulteriori dati informativi (allegato 1).
- o la pianta delle singole aree mercatali, con l'evidenziazione dei posteggi esistenti (allegato 2);

A) - MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ –Alimentare e non alimentare

Localizzazione: Capoluogo – Via Brinati nel tratto compreso tra piazza Martiri e piazza Giovanni Paolo II°

Periodo di svolgimento: Giovedì di ogni settimana

Totale posteggi 20

Posteggi alimentari 4

Posteggi non alimentari 14

Posteggi riservati portatori handicap (art. 33 l.r. 1/2007): 1

Posteggi riservati a produttori agricoli : 1

B) - FIERA DI SAN LAZZARO (alimentare – non alimentare – produttori agricoli)

Localizzazione: Piazza EUROPA Via ROMA Via BRINIATI Via ANTICA ROMANNA nel tratto compreso tra Piazza Martiri e Via Bertucci – Piazza MARTIRI.-

Periodo di svolgimento: Domenica delle palme

Totale posteggi 69

Posteggi riservati portatori handicap (art. 33 l.r. 1/2007): 1

C) - FIERA DI SAN PASQUALE (alimentare – non alimentare – produttori agricoli)

Localizzazione: Piazza EUROPA Via ROMA Via BRINIATI Via ANTICA ROMANNA nel tratto compreso tra Piazza Martiri e Via Bertucci – Piazza MARTIRI.-

Periodo di svolgimento: 4° DOMENICA DI MAGGIO

Totale posteggi 69

Posteggi riservati portatori handicap (art. 33 l.r. 1/2007): 1

D) - FIERA DI SANTA LUCIA -mercantino di Natale (alimentare – non alimentare – produttori agricoli)

Localizzazione: Piazza EUROPA Via ROMA .-

Periodo di svolgimento: 2° domenica di dicembre

Totale posteggi 26

Posteggi riservati portatori handicap (art. 33 l.r. 1/2007): 1

E) MERCATINI DEGLI OPERATORI DELL'INGEGNO E DEI PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI

In occasione delle tre fiere summenzionate è previsto un mercatino delle opere dell'ingegno e dei produttori agricoli locali (provinciali)

Localizzazione: CENTRO STORICO (Via Borgo San Bernardo – Piazza Brosini-piazza De Gasperi-Via Riva D'Armi-Piazza Ildebrando.-

Totale posteggi max 30

Non vi sono posteggi riservati ad alcuna categoria particolare essendo i mercatini ad invito da parte del comune di Brugnato.- (vedi regolamento)

Art. 17 - Limiti e divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme generali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie in materia; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è dalla L.R. 1/2007 e dalle norme che disciplinano la somministrazione di bevande alcoliche.

2. Ai sensi dell'articolo 28, punto 16, del d.lgs. 114/98, l'esercizio dell'attività, potrà essere oggetto di limitazioni e divieti ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale od ancora per altri motivi di pubblico interesse.

3. Con riferimento esclusivo al commercio in forma itinerante, l'attività è vietata nelle aree individuate dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione della Giunta Comunale e nelle aree del demanio marittimo.

4. Il Responsabile del servizio, può disporre altri ragionevoli limiti e restrizioni con ordinanza.

5. L'attività di commercio su aree pubbliche è altresì vietata

- o sulle carreggiate delle strade statali, regionali e provinciali al di fuori dei centri abitati;
- o nelle aree di parcheggio per autovetture;
- o nel raggio di 100 m. dalle attività commerciali a posto fisso della medesima categoria merceologica.

6. Gli operatori che svolgono attività in forma itinerante non potranno sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste dovranno essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri, calcolati sulla via pedonale più breve.

7. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza e le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 18 - Periodi ed orari di attività

1. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati e delle fiere si effettua nei periodi e date indicati dall' art. 20.

2. L'orario di vendita delle attività di che trattasi, in coerenza con quanto stabilito dall' articolo 118 della l.r. 1/2007, è il seguente:

MERCATI SETTIMANALI

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Il mercato settimanale non si svolge il giorno di Natale e di Capodanno.

Nelle altre festività dell'anno è lasciata facoltà agli operatori di effettuare attività di vendita.

L'assenza in giorno festivo non viene conteggiata

FIERE

Fiera di San Lazzaro

dalle ore 8:00 alle ore 20.00

Fiera di San Pasquale

Dalle ore 08.00 alle ore 20.00

Fiera di santa Lucia

Dalle ore 08.00 alle ore 19.00

3. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi potrà iniziare 30 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita e dovrà essere completato per l'orario di vendita. Il posteggio dovrà essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti prodotti entro 30 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite.

4. Durante l'orario di vendita gli automezzi degli operatori non potranno essere movimentati all'interno delle aree mercatali.

Art. 19 - Modalità di registrazione delle presenze

1. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.

2. In caso di assegnazione in spunta, qualora l'assegnatario rinunci allo svolgimento dell'attività, la presenza non potrà essere attribuita.

3. Nelle fiere la presenza si acquisirà con la partecipazione per l'intera durata della manifestazione.

4. Sarà considerato assente il concessionario che non sarà stato presente sull'area di mercato o di fiera al momento dell'apertura delle vendite o che nel corso dell'orario di vendita abbandoni, con il proprio banco, il posteggio assegnato. Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore (situazione atmosferica locale, grave ed improvviso malessere fisico).

5. Le presenze saranno rilevate dagli agenti della Polizia Municipale incaricati della sorveglianza dei mercati e fiere, durante l'orario di vendita.

6. L'ufficio Commercio, annualmente, provvederà a stilare le graduatorie degli spuntisti dei mercati e delle fiere sulla base delle presenze rilevate dalla Polizia Municipale. Tali graduatorie verranno pubblicate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - Assegnazione temporanea dei posteggi

1. Ai commercianti su aree pubbliche, non concessionari di posteggio, potranno essere assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, i posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. L'assegnazione verrà effettuata dal personale della Polizia Municipale.

2. Per quanto riguarda i mercati settimanali, i posteggi vacanti verranno assegnati sulla base della graduatoria degli spuntisti che verrà aggiornata settimanalmente dal personale della Polizia Municipale.

3. Qualora risultassero ulteriori posti vacanti, si procederà a successiva assegnazione tra gli altri operatori presenti, adottando quale criterio di priorità l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese con riferimento alla sola attività di commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche, l'assegnazione dei posteggi vacanti avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
 1. secondo l'ordine della vigente graduatoria risultante dal bando duodecennale;
 2. tra gli altri operatori spuntisti dell'evento inseriti nell'apposita graduatoria;
 3. qualora risultassero ulteriori posti vacanti, si procederà a successiva assegnazione tra gli altri operatori presenti, adottando quale criterio di priorità l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese con riferimento alla sola attività di commercio su aree pubbliche.
5. L'assegnazione di posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, verrà effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti; solo successivamente anche a favore di operatori privi di specificità.
6. Le presenze non verranno assegnate allo spuntista che rinunci ad esercitare l'attività.
7. Le ditte individuali inserite con doppia autorizzazione nella spunta dovranno documentare ad ogni edizione dell'evento mercatale/fieristico la disponibilità di delegati all'esercizio dell'attività secondo le modalità di cui all'art. 11.

Art. 21 - Posteggi inagibili

1. Nel caso in cui un posteggio assegnato risultasse temporaneamente inagibile, il titolare dovrà sistemarsi nel posteggio individuato dall'Amministrazione Comunale o, in caso di urgenza, dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 22 - Ordine, decoro e pulizia delle aree mercatali/fieristiche

1. L'ordine e la disciplina del mercato verranno assicurati dagli agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni saranno soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.
2. Le caratteristiche dei negozi mobili e dei banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, dovranno possedere i requisiti fissati dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
3. Tali strutture utilizzate per l'esposizione delle merci, dovranno essere tipologicamente adeguate, ben mantenute e non presentare pericoli per l'incolumità pubblica.
4. Gli operatori dovranno adeguarsi alle disposizioni che il Sindaco, con propria ordinanza, dovesse emanare sentite le Associazioni di Categoria, pena l'attivazione delle azioni di coercizione normalmente a disposizione dell'Amministrazione.
5. Il Comune potrà richiedere agli operatori di uniformare le caratteristiche dei propri banchi espositivi a canoni tipologici prestabiliti.

Art. 23 - Obblighi per i concessionari

1. I concessionari di posteggio sono tenuti:
 1. ad occupare scrupolosamente solo lo spazio ad essi assegnato; ogni eventuale spostamento in via provvisoria e per casi eccezionali dovrà essere autorizzato dagli Agenti preposti alla vigilanza sul mercato;
 2. a tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi tra i banchi vicini (almeno m. 0,5 salvo giustificato motivo);
 3. a posizionare le tende da sole ad un'altezza da terra non inferiore a m. 2,5;

4. a sistemare la propria esposizione della merce (stenderia) in modo da non occultare la vista dei banchi vicini o da compromettere il libero passaggio (altezza da terra non inferiore a m. 2,2);
5. a mantenere sempre in ordine e pulito il proprio banco;
6. ad esporre le merci sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di m. 0,5 per i banchi che trattano prodotti non alimentari (ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra) e di m. 1 per i banchi di prodotti alimentari (ai soli venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili è consentito l'uso di idonei contenitori collocati ad un livello minimo di m. 0,5 dal suolo);
7. a smontare il proprio banco alla chiusura del mercato e lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo ed evitare la dispersione di qualsiasi materiale, di raccogliere i rifiuti differenziandoli tra "umido" "secco", "plastica" "carta" "vetro e alluminio" e depositarli negli appositi contenitori o depositarli nei luoghi e modi indicati dall'Amministrazione Comunale;
8. a tenere sempre un contegno educato verso i colleghi, il pubblico e gli addetti alla vigilanza;
9. ad esibire, a richiesta degli Agenti, documenti e titolo autorizzativo in originale o copia conforme ed a fornire chiarimenti;
10. ad indicare in modo adeguato e ben visibile i prezzi delle merci esposte.

Art. 24 - Divieti per i concessionari

1. E' fatto divieto:

1. recare intralcio e disturbo al pubblico ed ai colleghi;
2. lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico;
3. decantare la propria merce con voci e strilli e, comunque, in modo chiassoso e fastidioso per i cittadini ed i colleghi;
4. utilizzare apparecchiature e attrezzature rumorose ed inquinanti, in particolare i generatori di tensione (gruppi elettrogeni);
5. piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde ed altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi o alle facciate dei caseggiati vicini;

2. Gli operatori commerciali che commettono infrazioni alle norme del presente Regolamento, oltre alla sanzione prevista, e qualora non ottemperino immediatamente all'invito degli Agenti ad adeguarsi, potranno essere immediatamente allontanati coattivamente dal mercato o fiera.

Art. 25 - Uso di veicoli

1. I veicoli che trasportano le merci e le attrezzature dovranno essere posti entro i limiti del posteggio assegnato (dietro o a fianco del banco di vendita) o, quando previsto, nello spazio riservato al mezzo.

2. Nel caso in cui il posteggio assegnato preveda uno spazio attiguo per i veicoli, l'operatore è obbligato a parcheggiarvi il relativo mezzo. Pertanto è vietato l'utilizzo dell' area riservata a tale uso per installarvi le normali attrezzature ed esibirvi le merci.

Art. 26 - Amplificazione dei suoni

1. Ai venditori di dischi, musicassette, radio, ecc. per lo svolgimento della loro attività, è consentito fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni tenendo il volume tale da non arrecare disturbo. In nessun altro caso è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.

Art. 27 - Responsabilità per danni

1. I concessionari saranno responsabili di qualsiasi danno da essi, loro familiari o dipendenti, cagionato ad opere e manufatti e qualsiasi altra cosa di proprietà comune o di terzi.

Art. 28 - Cosap - Tarsu

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico ed alla Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nella misura stabilita, con appositi provvedimenti, dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29 – Sanzioni Amministrative

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n°1/2007e ss.mm. o eserciti nelle zone interdette dal Comune, ovvero, nel caso di commercio itinerante, permanga nel posteggio dato in concessione ad altri oltre il tempo necessario alla contrattazione che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 (modifiche al sistema penale).

2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della sopra citata Legge Regionale è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. A chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per ogni altra violazione delle disposizioni del Titolo II, Capo IV, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.

3 bis. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'articolo 36 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 2.000, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 36 bis, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

3 ter. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'articolo 36 bis della Legge Regionale n°1/2007 si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600 a euro 3.000. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione è sospesa per due mesi.

3 quater. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 147, comma 1, lettera c) della L.R. 1/2007;

3 quinquies. L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui comma 3 ter, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.

3 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quinquies trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione della presente disciplina, ed abrogano ogni altra norma regolamentare attinente all'esercizio del commercio su aree pubbliche.